

**DOCUMENTO DIVULGATIVO RELATIVO ALLE NORME COMUNITARIE APPLICABILI AGLI
INVESTIMENTI REALIZZATI CON IL SOSTEGNO DELLE MISURE 112 E 121 DEL PIANO DI
SVILUPPO RURALE 2007-2013**

A - TABELLA DELLE NORME

B - IMPATTO AMBIENTALE DELLE AZIENDE AGRICOLE ED ILLUSTRAZIONE
DELLE PRINCIPALI NORME DI NATURA AMBIENTALE.

C – ACQUISTO ED IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI

D - ILLUSTRAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI IGIENE E BENESSERE
ANIMALE

E- IL “PACCHETTO IGIENE”

F - ILLUSTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE
DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI
PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

ATTENZIONE: il presente documento ha solamente lo scopo di mettere in evidenza in modo facilmente comprensibile gli elementi principali delle diverse normative vigenti in materia di ambiente, igiene e benessere animale ed i principali adempimenti concreti che da queste norme derivano. Per una conoscenza completa delle disposizioni vigenti in materia di ambiente, igiene e benessere animale si rimanda ai testi ufficiali della normativa di seguito elencata.

Si invita inoltre a prendere contatto con le Province e le Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche per aderire alle iniziative divulgative da esse realizzate.

A – TABELLA DELLE NORME COMUNITARIE APPLICABILI AGLI INVESTIMENTI

Investimenti di natura zootecnica:

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Sicurezza ed igiene alimentare	Reg. CE 178/2002 Reg. CE 852/2004 Reg. CE 853/2004	Decreto Ministro Attività Produttive e del MIPAAF 27.05.2004 Decreto Ministro Attività Produttive e del MIPAAF 14.01.2005
Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria	Dir. 86/113/CEE e successive modifiche ed integrazioni	DPR 24 maggio 1988 n. 233
Norme minime per la protezione dei vitelli	Dir. 91/629/CEE e successive modifiche ed integrazioni	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 mod. Con D.L.vo 331/98
Norme minime per la protezione dei suini	Dir. 91/630/CEE	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534
Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti	Dir. 98/58/CE	
Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto	Dir. 95/29/CE	D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali	Dir. 96/22/CE Dir. 2003/74/CE	Decreto Dirigenziale Ministero della Salute 14.10.2004 D.lgs. 158/2006
Produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte	Dir.ve 92/46/CEE e 92/47/CEE	DPR 54/97
Pollame e avicoli	Dir 92/116/CE	DPR 495/97
Conigli e selvaggina allevata	Dir 91/495/CE	DPR 559/92

Investimenti relativi a produzioni vegetali

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Sicurezza ed igiene alimentare	Reg. CE 178/2002 Reg. CE 852/2004	
Acquisto ed impiego prodotti fitosanitari	Dir 91/414 e succ. mod.	DPR 1255/68 e succ. mod. D.lgs. n. 194/95 D.P.R. n. 290/2001 D.M. Ministero della Salute 9.08.2002 D.M. Ministero della Salute 27.08.2004


Per tutti gli investimenti

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Dir. 91/676/CEE	Leggi n. 146/1994 e 152/1999 D.lgs. n. 152/2006 Decreto Mi.PAAF 7.04.2006 Recepimento regionale: DPGR 28 ottobre 2007 n° 10/R

I principali contenuti ed adempimenti concreti delle sopraccitate norme sono indicati nel "documento divulgativo" predisposto dalla Amministrazione Regionale.

B - IMPATTO AMBIENTALE DELLE AZIENDE AGRICOLE ED ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI NORME DI NATURA AMBIENTALE.

Come ogni attività umana l'agricoltura crea un impatto sull'ambiente derivante da tutte le attività svolte in azienda



➤ Degrado dell'habitat.

Numerose specie animali e vegetali possono rischiare di scomparire quando le scelte e le modalità di gestione del territorio vengono effettuate esclusivamente allo scopo di ottimizzare le rese colturali; è importante quindi che si studino nuove modalità di gestione che garantiscano la sopravvivenza di intere comunità viventi, che altrimenti scomparirebbero.

Le normative di interesse in questo caso sono:

Direttiva 92/43 CEE - Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva 79/409/CEE - Concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Scopo della direttiva 92/43 CEE è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

La Direttiva ha allegati due elenchi, uno di tipologie di habitat e uno di specie animali e vegetali, la cui conservazione richiede la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000.

Gli stati membri devono identificare i siti interessati, istituire zone speciali di conservazione e definire norme e regole per la salvaguardia dell'ambiente naturale (attraverso il mantenimento o, all'occorrenza, il ripristino) in questi siti.

La rete "Natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

La Direttiva ha inoltre allegato un elenco di specie animali e vegetali che richiedono una tutela rigorosa.

Gli stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per garantire la rigorosa tutela di queste specie animali e vegetali nella loro area di distribuzione naturale, con il divieto di:

- catturare o uccidere animali di tali specie nell'ambiente naturale;
- disturbare la vita di tali animali, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- distruggere o raccogliere le uova nell'ambiente naturale;
- deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o delle aree di riposo degli animali.
- raccogliere, tagliare, estirpare o distruggere esemplari vegetali delle suddette specie.

E' inoltre vietato il possesso, il trasporto, la commercializzazione di esemplari di tali specie.

Nel praticare le attività agricole è necessario utilizzare tutte le cautele necessarie per evitare danni, uccisioni e distruzioni accidentali delle specie indicate.

Infine la Direttiva prevede un elenco di metodi di cattura, uccisione e trasporto (ad esempio veleni, reti non selettive, ...) che sono comunque vietati anche qualora vengano autorizzati prelievi di specie protette in base ad una delle deroghe previste dalla Direttiva.

La Direttiva 92/43 CEE è recepita in Italia con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8.09.1997, al quale si rimanda per la consultazione dell'elenco degli habitat e delle specie protette.

La Direttiva 79/409/CEE è recepita in Italia con Legge 157/1992 alla quale si rimanda per la consultazione dell'elenco delle specie di uccelli protette.

E' stato emanato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 n. 184.

In merito, è necessario distinguere gli impegni previsti a proposito delle:

- 1) (art. 2) Zone Speciali di Conservazione – ZSC (che sono ancora in corso di definizione in quanto devono essere emanati i decreti ministeriali di designazione).
Per le porzioni ricadenti all'interno, tra l'altro, di aree naturali protette, valgono le misure di salvaguardia ovvero le previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti.
Per la porzioni esterne a tali aree, il DM citato prevede alcuni criteri minimi uniformi per le ZSC (finché non saranno predisposti dalle Regioni specifici Piani di gestione o, quanto meno, specifiche misure di conservazione).
Tali requisiti minimi si identificano con alcune Norme delle Buone Condizioni Agronomiche e ambientali previste dall'allegato IV al Reg. CE n. 1782/2003 ("Condizionalità" in agricoltura) quali, in estrema sintesi:
 - a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie (ad eccezione del riso);
 - b) obbligo di garantire una copertura vegetale per tutto l'anno sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione (set-aside), obbligatoriamente o volontariamente;
 - c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;
 - d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio;
 - e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati.

- 2) (art. 3) Zone di Protezione Speciale – ZPS, secondo quanto di seguito stabilito:
A) Criteri minimi uniformi per tutte le ZPS (art. 5), quali:

- DIVIETI -

Oltre a norme riguardanti vari ambiti (Es. attività venatoria; realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti; realizzazione di nuovi impianti eolici; realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci; apertura di nuove cave; svolgimento di attività di circolazione motorizzata etc.), sono citate norme attinenti l'esercizio dell'agricoltura, cioè divieti di:

- eliminare elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario;
- eliminare terrazzamenti esistenti;
- eseguire livellamenti non autorizzati;
- convertire la superficie a pascolo permanente;
- bruciare le stoppie e le paglie (ad eccezione del riso).

- OBBLIGHI -

- garantire una copertura vegetale per tutto l'anno sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione (set-aside), obbligatoriamente o volontariamente

- B) Attività da regolamentare e da favorire nelle ZPS (art. 6), in relazione alla tipologia ambientale a cui sono assegnate.

In Piemonte le ZPS sono classificabili in base alla presenza dei seguenti ambienti:

- Ambienti aperti alpini;
- Ambienti forestali alpini;
- Zone umide;
- Ambienti fluviali;
- Ambienti agricoli;
- Risaie.

➤ Inquinamento delle acque superficiali e profonde.

L'inquinamento delle acque superficiali e profonde deriva dalla presenza dei principi attivi dei fitofarmaci utilizzati per combattere le erbe infestanti.

Il destino ambientale dei principi attivi è molto variabile, poiché, oltre a dipendere dalle caratteristiche chimiche e fisiche della molecola (volatilità, velocità di degradazione, solubilità in acqua), dipende anche dalle caratteristiche esterne come le condizioni climatiche, le pratiche colturali, le condizioni idrogeologiche, la chelazione da parte dei colloidali nel terreno.

L'inquinamento delle acque deriva anche dalla presenza dei nitrati, che si formano durante i processi di degradazione dei concimi azotati e molto suscettibili al dilavamento.

Inquinamento del suolo.

Il discorso dell'inquinamento del suolo è analogo a quello affrontato per l'inquinamento delle acque; le principali sostanze che possono determinare in conseguenza della loro concentrazione o eccessiva disponibilità fenomeni di inquinamento sono:

i Nitrati, derivanti dalle concimazioni azotate e che si originano dai processi di degradazione ad opera della flora microbica contenuta nel terreno, molto soggetti al dilavamento e quindi responsabili anche dell'inquinamento delle acque;

i Metalli pesanti derivanti da attività industriali, urbane, e agricole (concimazioni non equilibrate e irrazionali, utilizzo dei fanghi di depurazione come fertilizzanti ecc.)

i Fitofarmaci: il loro contenuto dipende dalle caratteristiche del terreno, dalla presenza dei colloidali che formano chelati con la molecola del principio attivo, oltre che dalle solite caratteristiche della molecola del prodotto.

Impiego di fanghi di depurazione.

L'utilizzo come fertilizzanti in agricoltura di fanghi di depurazione non è una pratica abitudinaria; il limite all'impiego di queste sostanze è dato dal contenuto in essi, di metalli pesanti che si accumulano nel terreno, causando danni di fitotossicità. Si possono impiegare fanghi ad elevata qualità, ma dai costi elevati, per cui gli agricoltori sono ancora molto scettici nell'utilizzarli, anche se differenti studi hanno dimostrato i loro effetti benefici sulle colture.

Stoccaggio dei rifiuti.

Durante l'attività agricola sono prodotti due tipi di rifiuti:

- quelli prodotti dall'agricoltore e dalla sua famiglia che vengono smaltiti come normali rifiuti solidi urbani;
- quelli che derivano dalle attività agricole.

L'impatto ambientale maggiore è quello causato dallo stoccaggio dei contenitori esausti dei fitofarmaci, dalle batterie esauste e dall'olio usato, cioè tutti quei rifiuti che sono una fonte potenziale di inquinamento, in quanto costituiti da sostanze pericolose ad alto potere inquinante.

Per le batterie e per gli oli esausti esistono i consorzi obbligatori ai quali si devono conferire le batterie e gli oli utilizzati in azienda. Per i contenitori esausti di fitofarmaci, l'agricoltore potrebbe effettuare una bonifica in azienda per eliminare i residui dei principi attivi e poi assimilarli ai rifiuti solidi urbani.

Per la gestione dei rifiuti derivanti dallo svolgimento della attività agricola bisogna tenere conto di quanto segue.

Le norme, tra l'altro, in materia di gestione dei rifiuti sono contenute nel D.lgs. n. 152/2006, PARTE QUARTA.

Questa normativa persegue l'importante obiettivo di ridurre il più possibile la quantità di rifiuti da destinare alle discariche, favorendo a tal fine il loro riutilizzo, riciclaggio e recupero, al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi

Si definisce come RIFIUTO qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla PARTE QUARTA del citato Decreto e di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, ad eccezione delle seguenti materie escluse dal suo campo di applicazione, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria: le carogne e rifiuti agricoli quali materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

RIFIUTI URBANI PROPRIAMENTE DETTI

Rientrano in questa categoria, tra l'altro: i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

COME SI SMALTISCONO

I rifiuti urbani vanno depositati negli appositi cassonetti (anche quelli per le raccolte differenziate). Alcuni Comuni, inoltre, hanno istituito "isole ecologiche" per la raccolta di particolari tipologie (es.: vecchi elettrodomestici, materiali ingombranti, ecc.).

RIFIUTI SPECIALI

Rientrano in questa categoria, tra l'altro, i rifiuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali.

Si tratta, ad esempio, di determinati rifiuti provenienti dall'attività agricola (teli in PVC e PE, sacchi di plastica e/o di carta, contenitori bonificati di prodotti fitosanitari, copertoni e camere d'aria,

attrezzi usati, macchine e rimorchi fuori uso e ferraglia in genere, rifiuti del trattamento e della prevenzione delle malattie degli animali che non presentano rischio chimico o di infezione, ecc.).

DEPOSITO TEMPORANEO

I rifiuti vanno raccolti e conservati - in attesa di essere conferiti ad un gestore autorizzato - in un luogo non accessibile agli estranei, al coperto (all'interno di un magazzino o sotto una tettoia), divisi per tipologia. Il deposito temporaneo ha la durata massima di 12 mesi se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 m³ nell'anno.

COME SI SMALTISCONO

I rifiuti speciali non pericolosi vanno conferiti a terzi autorizzati (ditte private che raccolgono, recuperano o smaltiscono i rifiuti) oppure al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con cui sia stata stipulata apposita convenzione.

Il trasporto libero è limitato alla occasionalità.

Pertanto, le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti speciali, anche se non pericolosi, come attività ordinaria, devono essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali.

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (sono quelli indicati come tali nell'Allegato D alla PARTE IV del Decreto, sulla base degli Allegati G, H, I, sempre alla PARTE IV)

Fanno parte di questa categoria determinati rifiuti pericolosi provenienti dall'attività agricola (oli esausti, batterie ed accumulatori, farmaci veterinari scaduti, prodotti fitosanitari scaduti, rifiuti del trattamento e della prevenzione delle malattie degli animali che presentano rischio chimico o di infezione, ecc.).

DEPOSITO TEMPORANEO

I rifiuti vanno raccolti e conservati - in attesa di essere conferiti ad un gestore autorizzato - in un luogo non accessibile agli estranei, al coperto (all'interno di un magazzino o sotto una tettoia), divisi per tipologia. Il deposito temporaneo ha la durata massima di 12 mesi se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 m³ nell'anno.

COME SI SMALTISCONO

I rifiuti speciali pericolosi vanno conferiti a terzi autorizzati (ditte private che raccolgono, recuperano o smaltiscono i rifiuti) oppure al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata apposita convenzione.

Relativamente a determinate sostanze, operano particolari gestori come (a titolo esemplificativo):

- oli usati (Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati – COOU);
- batterie esauste (Consorzio Obbligatorio per le Batterie a Piombo Esauste e i Rifiuti Piombosi – COBAT);
- imballaggi (Consorzio Nazionale Imballaggi – CONAI);
- rifiuti in beni di polietilene (Consorzio per il Riciclaggio di Rifiuti in Beni di Polietilene – POLIECO)

I rifiuti agricoli pericolosi devono essere denunciati al Catasto dei rifiuti dai soggetti di cui all'art. 189, comma 3 di cui fanno parte, tra l'altro, le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi (quindi può trattarsi anche di aziende agricole quando producono i rifiuti pericolosi di cui sopra).

Sono esentati gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile con un volume d'affari non superiore ad € 8.000,00.

Ai fini della denuncia, deve essere tenuto un REGISTRO DI CARICO E SCARICO (che deve essere vidimato) su cui si devono annotare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

Le aziende agricole, sempre quando producono rifiuti speciali pericolosi possono delegare la tenuta del Registro ad organizzazioni di categoria quando producono non più di due tonnellate di rifiuti pericolosi.

I PRINCIPALI RIFIUTI DELL'AZIENDA AGRICOLA

MATERIALI PLASTICI

L'agricoltura utilizza ogni anno un elevato quantitativo di beni fabbricati con materie plastiche: i rifiuti che ne derivano rappresentano pertanto una frazione consistente, rispetto alle altre tipologie, dei rifiuti dell'azienda agricola.

Per semplicità possiamo suddividere le plastiche agricole in tre categorie :

1 - Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari (ovvero gli imballaggi primari, cioè gli imballaggi a diretto contatto con il prodotto stesso) vanno gestiti secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta regionale del Piemonte 19 ottobre 1998 n. 26-25685. In sintesi, essi devono essere sottoposti alle operazioni di bonifica mediante lavaggio ed immessi in sacchi ermeticamente chiusi ed etichettati (è ammessa la deroga all'immissione in sacchi solo per i contenitori con volume uguale o superiore a 20 litri).

2 - Teli agricoli

I teli agricoli usati (teli di copertura per coltivazione in ambiente protetto, film di pacciamatura, ecc.) vanno dapprima puliti da terra ed incrostazioni, poi suddivisi in due gruppi in base al colore (teli bianchi e teli neri), infine ripiegati in rotoli od in balle legati con spago, filo plastico o nastro adesivo. E' indispensabile aver cura di non avvolgere materiale estraneo.

3 - Altre plastiche

In azienda vanno raccolti separatamente gli altri rifiuti costituiti da materie plastiche, e cioè:
tubi e componenti per irrigazione;
reti tessute in monofilo per coperture e antigrandine;
film di imballaggio di rotoballe, film di imballaggio di prodotti ortofrutticoli;
imballaggi alveolari, vassoi e vaschette, vasi e vasetti;
cassette pluriuso a perdere per prodotti ortofrutticoli.
Questi rifiuti vanno puliti da terra, incrostazioni ed altri materiali.

OLI USATI E BATTERIE ESAUSTE

L'olio lubrificante esausto dopo l'uso, data l'elevata pericolosità ambientale, va raccolto e conferito al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU).

Per effettuare una corretta gestione degli oli usati è necessario osservare le seguenti prescrizioni: raccogliere l'olio evitando dispersioni sul terreno ed impedendo il percolamento in condutture o fogne;

stoccare l'olio in modo idoneo evitando la contaminazione con sostanze estranee e la miscelazione fra oli diversi;

utilizzare per lo stoccaggio recipienti muniti di adeguati requisiti di resistenza, provvisti di idonee chiusure per impedirne la fuoriuscita e dotati di dispositivi che consentono di effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento nonché di mezzi di presa per rendere agevoli e sicure le operazioni di movimentazione. I recipienti devono essere anche muniti di apposita etichetta che ne identifichi il contenuto.

Anche le batterie esauste, parimenti agli oli usati, possono costituire un pericolo per l'ambiente, dato l'elevato contenuto in piombo ed in acido solforico.

E' pertanto indispensabile raccogliere e conferire questi accumulatori al Consorzio Obbligatorio per le Batterie al Piombo Esauste e i Rifiuti Piombosi (COBAT).

Il deposito in azienda di questi rifiuti va effettuato in luogo coperto e non accessibile agli estranei, su una superficie impermeabile, controllando periodicamente che non ci siano versamenti di acido solforico.

Nota: non è più possibile trasportare in deroga piccoli quantitativi (30 Kg/giorno per batterie esauste; contenitori di fitosanitari vuoti; 30 litri/giorno per olii usati).

RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI

Il veterinario che effettua interventi in un allevamento è tenuto allo smaltimento dei rifiuti prodotti.

Se l'intervento è invece effettuato dall'allevatore, i rifiuti che ne derivano possono essere classificati in tre tipi:

rifiuti speciali non pericolosi anche assimilabili agli urbani (contenitori in vetro per farmaci e soluzioni, indumenti monouso non a rischio infettivo, ecc.): vanno smaltiti una volta all'anno;

rifiuti speciali pericolosi per rischio chimico (sostanze chimiche di scarto, farmaci scaduti, ecc): anch'essi vanno smaltiti una volta all'anno ma devono essere annotati sul registro di carico e scarico;

rifiuti sanitari per rischio infettivo (rifiuti provenienti da medicazioni, rifiuti di natura biologica, aghi, deflussori, sostanze chimiche a rischio infettivo, ecc.): il deposito temporaneo di questi rifiuti può avere una durata massima di 5 giorni, per quantitativi che non superano i 200 litri, il deposito può raggiungere i 30 giorni.

C- ACQUISTO ED IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Gli atti normativi fondamentali sono costituiti da:

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della Dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari"
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione di procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti ed utilizzatori dei prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dalla Circolare del MiPAAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del DPR 23 aprile 2001, n. 290.

In particolare, l'azienda deve rispettare i seguenti impegni:

- disponibilità e validità del patentino nei casi previsti;
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previsti nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma;
- presenza in azienda di un sito a norma per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari.

Ai sensi del citato DPR n. 290/2001 gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari:

- a) devono conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6 dell'art. 25 dei prodotti con classificazione di pericolo "molto tossici, tossici e nocivi";
- b) devono conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta giorni dall'acquisto:
 - 1) i dati anagrafici relativi all'azienda;
 - 2) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;
 - 3) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

D – ILLUSTRAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI IGIENE E BENESSERE ANIMALE

1. Premessa

Come noto il Regolamento CE 1257/99 (modificato ora dal Reg. CE 1783/2003), istitutivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, prevede che possano beneficiare di sostegni e contributi agli investimenti (Misura A del PSR) nonché di aiuti all'insediamento giovani (Misura B del PSR) solamente le aziende agricole che rispettino determinati requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, indicati nel Piano di Sviluppo Rurale stesso.

E' quindi necessario che gli imprenditori agricoli interessati ad usufruire del sostegno agli investimenti previsto dalla Misura A o degli aiuti all'insediamento giovani previsto dalla Misura B, acquisiscano le competenze e conoscenze necessarie al rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e si impegnino al rispetto dei medesimi requisiti minimi.

Il presente documento ha lo scopo di descrivere la normativa in materia e, nel contempo, di fornire agli operatori del settore uno strumento esemplificativo riguardo ai principali comportamenti ed adempimenti concreti da mettere in atto.

Il concetto di benessere animale, presupposto di riferimento attualmente imprescindibile per coloro che si occupano di allevamento, si è andato profondamente modificando nel tempo, parallelamente con il modificarsi della sensibilità della popolazione europea nei confronti della vita animale e con l'affermarsi della richiesta etica del consumatore di ricevere alimenti non soltanto salubri e sicuri, ma ottenuti rispettando le esigenze fisiche e psichiche dei soggetti allevati.

Se fino agli anni '80 il benessere animale è stato inteso sostanzialmente come "l'assenza di malattia" e l'insieme delle condizioni necessarie a garantire la più alta produttività degli animali da reddito, a partire dagli anni '90 lo si è cominciato a intendere come "salute globale" cioè come l'insieme delle condizioni psico-fisiche positive per la sussistenza della vita animale, come stato di completa salute fisica e mentale dove l'animale è in totale armonia con il suo ambiente.

Per darne una definizione complessiva, il concetto attuale di "stato di benessere" è riconducibile alle cosiddette "cinque libertà" di cui l'animale deve godere:

- libertà dalla fame e dalla sete (la dieta deve essere sufficiente, in quantità, qualità e composizione, a garantire un livello normale di salute e di vigore fisico);
- libertà dal disagio termico e fisico (il ricovero non deve essere né troppo caldo né troppo freddo e non deve impedire il riposo);
- libertà dal dolore e dalle malattie (il sistema di allevamento deve essere tale da minimizzare il rischio di lesioni e di malattie, che comunque qualora si verificassero devono essere rilevate e trattate immediatamente);
- libertà dalla paura e dallo stress (assicurando situazioni e trattamenti che evitino la sofferenza e che evitino inutili stati di eccitazione o agitazione);
- libertà di riprodurre i propri modelli comportamentali naturali (devono essere messi a disposizione dell'animale spazio sufficiente, attrezzature appropriate e la compagnia di altri animali della stessa specie).

2. Protezione degli animali negli allevamenti

Relativamente al benessere degli animali da reddito e da macello negli allevamenti, la normativa di riferimento è attualmente la Direttiva 98/58/CE, recepita dal D.Lvo 26 marzo 2001, n.146.

Il D.Lvo 146/01 fornisce regole generali e stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, fatta salva la facoltà per le singole Regioni e Province Autonome di individuare i parametri più specifici.

Il D.Lvo 146 /01 non si applica agli animali che vivono in ambiente selvatico, destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive, da sperimentazione o da laboratorio e agli invertebrati.

Campo di applicazione

I detentori degli animali, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali, devono garantire il benessere degli animali ed in particolare:

- custodire animali d'allevamento solo se sia ragionevole attendersi, in base al loro genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla salute o sul benessere;
- provvedere che gli animali siano accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali;
- ispezionare gli animali ad intervalli sufficienti in base al sistema di allevamento e garantire che l'ispezione avvenga in condizioni di illuminazione sufficiente;

- fornire agli animali malati o feriti cure appropriate ed, eventualmente, isolarli in idonei locali;
- per la terapia, le profilassi ed i trattamenti zootecnici somministrare le sole sostanze che siano riconosciute innocue alla salute ed al benessere degli animali in base a studi scientifici e ad esperienza acquisita;
- annotare su apposito registro i trattamenti terapeutici effettuati;
- utilizzare materiali non nocivi, lavabili e disinfettabili per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature che vengono a contatto con gli animali;
- impiegare dispositivi di attacco e locali di stabulazione che non abbiano spigoli taglienti e sporgenze che possano provocare lesioni;
- mantenere negli ambienti di stabulazione condizioni microclimatiche (circolazione dell'aria, polverosità, temperatura, umidità relativa, concentrazioni di gas, ecc.) entro limiti non dannosi per gli animali;
- ispezionare almeno una volta al giorno gli impianti automatici o meccanici indispensabili alla salute ed al benessere degli animali ed eliminare immediatamente i difetti riscontrati;
- nel caso in cui il benessere e la salute degli animali dipendano da un impianto di ventilazione artificiale, dotare l'allevamento di un impianto di riserva e di un sistema di allarme automatico che segnali il guasto;
- assicurare agli animali allevati la libertà di movimento in funzione delle esigenze proprie della specie, affinché l'animale non soffra o non subisca lesioni ;
- garantire agli animali in stabulazione fissa uno spazio disponibile comunque adeguato al rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche;
- custodire gli animali in strutture che assicurino loro appropriati periodi d'illuminazione; l'esposizione alla illuminazione artificiale dovrà prevedere un adeguato periodo di riposo;
- provvedere ad un'adeguata illuminazione artificiale se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali;
- fornire agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati un riparo adeguato che li protegga dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute;
- somministrare agli animali un'alimentazione sana, adatta alla specie, all'età e allo stato fisiologico , nonché in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute; anche l'accesso alla razione deve avvenire in considerazione delle necessità fisiologiche degli animali allevati;
- garantire che nell'alimento non siano presenti sostanze che causino sofferenze o lesioni;
- assicurare l'accesso ad acqua idonea per quantità e qualità o a liquidi che garantiscano un adeguato livello di idratazione;
- utilizzare attrezzature per la somministrazione di mangimi ed acqua concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e le rivalità tra gli animali;
- non eseguire nell'allevamento naturale o artificiale interventi o pratiche che provochino agli animali in questione sofferenze o lesioni;
- se necessario intervenire sull'animale, operare in modo da causare sofferenze, lesioni e ferite minime e momentanee senza provocare lesioni durature, nel rispetto delle disposizioni normative.

Per quanto riguarda le mutilazioni ed altre pratiche simili, il D.Lvo 146/01 vieta la bruciatura dei tendini ed il taglio delle ali ai volatili, l'amputazione della coda ai bovini, se non a fini terapeutici certificati.

La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di età, il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita, con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.

La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturazione sessuale, da personale qualificato in modo da garantire la massima riduzione di ogni sofferenza per gli animali.

A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi.

Le pratiche chirurgiche sopra descritte devono essere effettuate sotto il controllo del medico veterinario aziendale.

3. Benessere nell'allevamento della gallina ovaioia

La normativa di riferimento è attualmente la Direttiva n. 86/113/CEE (e successive modifiche ed integrazioni), recepita con il DPR n. 233/88, in cui si stabiliscono le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria.

In base a questa normativa le gabbie di nuova costruzione devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

1. superficie per capo di 450 cm² per gabbia, tutti utilizzabili, misurata su un piano orizzontale. Si esclude dal calcolo lo spazio determinato da eventuali bordi deflettori antispreco;
2. mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, per una lunghezza minima di 10 cm per capo allevato in gabbia;
3. un abbeveratoio continuo per gabbia, della stessa lunghezza della mangiatoia, di cui al punto 2., oppure abbeveratoi a tettarella o a coppetta. In quest'ultimo caso, almeno due di queste devono essere raggiungibili da ciascuna gabbia;
4. l'altezza minima della gabbia in batteria non deve essere inferiore a 40 cm per il 65% della superficie e a 35 cm in ogni punto;
5. il pavimento deve poter sostenere adeguatamente ciascuna delle dita anteriori di entrambe le zampe. La pendenza non deve superare il 14%, ovvero gli 8 gradi. E' possibile una pendenza diversa, previo esperimento della procedura di cui all'art. 3 della Legge 623/85.

Questi requisiti minimi devono essere applicati a partire dal 01.01.1995, per tutte le gabbie in batteria .

La normativa in vigore prevede altresì i seguenti requisiti di allevamento:

1. la struttura delle gabbie deve essere idonea ad evitare lesioni alle ovaiole;
2. l'apertura delle gabbie non deve procurare sofferenze e ferite alle galline al momento della loro estrazione;
3. la sistemazione delle gabbie deve essere fatta in modo da impedire la fuga ai volatili;
4. deve essere assicurata un'adeguata alimentazione ed abbeveraggio giornalieri;
5. l'illuminazione naturale e/o artificiale deve essere adeguata;
6. il numero e la preparazione del personale addetto all'allevamento deve essere adeguato ;
7. il controllo dei volatili deve essere fatto con frequenza almeno giornaliera, anche con idonee attrezzature in caso di allevamento a 3 o più piani;
8. il microclima deve essere adeguato;
9. deve essere assicurata un'idonea cura agli animali, con eventuale isolamento dei capi malati, mediante il rilievo e l'eliminazione immediata dei fattori di rischio; qualora ciò non fosse possibile, devono essere previste misure appropriate di salvaguardia, sino al momento in cui si rende possibile la riparazione;
10. in caso di guasti al sistema di alimentazione deve essere comunque garantita la somministrazione del cibo;
11. deve essere presente un adeguato sistema di allarme che garantisca la ventilazione automatica;
12. tra un ciclo produttivo e l'altro deve essere eseguita un'adeguata pulizia e disinfezione delle gabbie e delle attrezzature.

La vigilanza sugli allevamenti di ovaiole in batteria è esercitata dai servizi veterinari delle A.S.L., mediante periodiche ispezioni. Il numero e l'esito di tali ispezioni devono essere trasmessi alla Regione e al Ministero della Salute che, a sua volta, trasmette il dato nazionale alla Comunità Europea.

Il Decreto 233/88, in caso di inadempienze, prevedeva sanzioni amministrative che sono state modificate dal D.Lvo 146/2001, con la possibilità, in caso di reiterazione, di disporre la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da 1 a 3 mesi.

E' attualmente in corso di recepimento una ulteriore Direttiva comunitaria (74/1999/CE) che va a normare l'allevamento delle galline ovaiole in batteria, con l'esclusione degli allevamenti fino a 350 soggetti e delle galline ovaiole riproduttrici.

In base a questa Direttiva, sono previsti 3 sistemi di allevamento in batteria e per i quali sono riportati i relativi requisiti specifici:

1. gabbie non modificate;
2. gabbie modificate;
3. alternativi.

SISTEMA A GABBIE NON MODIFICATE

Dal 1° gennaio 2003 questo tipo di gabbie deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. ogni ovaiole deve poter disporre di almeno 550 cm² di superficie di gabbia misurata su un piano orizzontale e completamente utilizzabile, escludendo dal calcolo eventuali bordi deflettori antispreco;
2. ogni ovaiole deve avere a disposizione una mangiatoia continua che garantisca 10 cm lineari a capo per gabbia;
3. deve essere presente un abbeveratoio continuo della stessa lunghezza della mangiatoia, oppure la gabbia deve essere dotata di 2 tetterelle o coppette raggiungibili da ogni ovaiole;
4. l'altezza minima deve essere maggiore di 40 cm per il 65% della superficie e comunque di almeno 35 cm in ogni punto;
5. il pavimento deve poter sostenere adeguatamente ogni unghia anteriore delle zampe ed avere una pendenza non superiore al 14% ovvero a 8 gradi;
6. le gabbie devono essere provviste di adeguati dispositivi per permettere l'erosione delle unghie.

Gli stati membri devono provvedere affinché l'allevamento in gabbie di questo tipo, possa essere vietato dal 01.01.2012. La costruzione o la messa in funzione delle gabbie non modificate, deve essere vietata a partire dal 01.01.2003.

SISTEMA CON GABBIE MODIFICATE

Gli stati membri devono provvedere affinché dal 01.01.2002 le gabbie modificate soddisfino i seguenti requisiti:

1. le galline ovaiole devono poter disporre:
 - a) di almeno 750 cm² di superficie per capo, di cui 600 cm² di superficie fruibile, con un'altezza minima sulla parte non utilizzabile di almeno 20 cm in ogni punto. La superficie totale della gabbia deve essere superiore a 2.000 cm²;
 - b) di un nido;
 - c) di una lettiera su cui poter becchettare e razzolare;
 - d) di appropriati posatoi che offrano almeno 15 cm a capo;
1. presenza di mangiatoia, utilizzabile senza limitazione, di almeno 12 cm, moltiplicata per il numero di ovaiole presenti in gabbia;

2. ogni gabbia deve avere un sistema appropriato di abbeveraggio in relazione al numero di soggetti allevati; nel caso di abbeveraggio a raccordo (compreso tra due gabbie), almeno 2 tetterelle o coppette devono essere raggiungibili da ogni ovaiole;
3. tra le fila di gabbie deve essere previsto un corridoio di passaggio di almeno 90 cm nonché uno spazio di almeno 35 cm tra il pavimento e il fondo delle gabbie inferiori;
4. si devono predisporre adeguati dispositivi per ridurre la lunghezza delle unghie.

SISTEMI ALTERNATIVI

Gli stati membri devono provvedere affinché dal 01.01.2002 tutti gli impianti di allevamento, di cui al presente capitolo, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, soddisfino i seguenti requisiti:

1. attrezzature:
 - a) dotazione di mangiatoie lineari che offrano almeno 10 cm a capo o 4 cm se circolari;
 - b) dotazione di abbeveratoi continui da 2,5 cm a capo o 1 cm, se circolari.
Se è previsto l'utilizzo di abbeveratoi a tetterella o coppetta bisogna assicurarne uno ogni 10 capi o, nel caso di abbeveratoi a raccordo, almeno 2, devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiole;
 - c) dotazione di almeno un nido ogni 7 ovaiole. Se sono previsti nidi di gruppo, la superficie deve essere di almeno 1 m² per un massimo di 120 galline;
 - d) dotazione di posatoi appropriati, senza bordi aguzzi, che assicurino 15 cm per ovaiole. I posatoi non devono sovrastare le zone coperte di lettiera; la distanza orizzontale fra i posatoi non deve essere inferiore a 30 cm e fra i posatoi e le pareti devono esserci almeno 20 cm di spazio;
 - e) dotazione di una lettiera di almeno 250 cm² di superficie per capo che deve occupare almeno 1/3 della superficie al suolo;
2. pavimento degli impianti: deve poter sostenere adeguatamente ognuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa;
3. inoltre:
 - a) nei sistemi che consentono alle galline ovaiole di muoversi tra diversi livelli è possibile:
 - un numero massimo di livelli sovrapposti pari a 4;
 - un'altezza minima di 45 cm tra i livelli;
 - una ripartizione delle mangiatoie e degli abbeveratoi che permetta un accesso uniforme a tutti i soggetti;
 - un'installazione dei livelli fatta in modo da impedire alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori;
 - a) nei sistemi che permettono alle galline di uscire all'esterno:
 - diverse aperture devono dare accesso diretto all'aperto, con un'altezza minima di 35 cm, larghezza di 40 cm e distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio. Ogni 1000 galline devono essere disponibili, in totale, 2 metri lineari di apertura;
 - gli spazi all'aperto devono assicurare una superficie adeguata al numero di ovaiole e secondo la natura del suolo. Inoltre devono
 - essere dotati di ripari dalle intemperie e dai predatori e, se necessario, di abbeveratoi appropriati;
 - la densità non può essere superiore a 9 ovaiole per m² di zona utilizzabile, con la deroga che, nei sistemi in cui la zona utilizzabile corrisponda alla superficie del suolo disponibile e qualora tale sistema si applichi dal 03.08.1999, fino al 31.12.2011 possono essere allevate 12 ovaiole per m² di superficie disponibile.

Gli stati membri devono provvedere, affinché dal 01.01.2007 i requisiti minimi previsti al paragrafo 1 siano applicati a tutti i sistemi alternativi.

Devono inoltre essere applicate le seguenti prescrizioni:

- ispezione giornaliera degli animali;
- riduzione al minimo del livello sonoro e dei rumori di fondo improvvisi;
- garanzia di una sufficiente illuminazione: ciclo di 24 ore con un periodo di oscurità sufficiente ed ininterrotto (indicativamente pari ad un terzo della giornata) e con un consigliabile periodo di penombra sufficiente per l'adattamento;
- regolarità della pulizia e disinfezione dei locali, attrezzature ed utensili;
- eliminazione con la necessaria frequenza delle deiezioni e giornaliera dei capi morti;
- impedimento della possibilità di fuga;
- ispezione diretta ed agevole su tutti i piani, con possibilità di ritirare le galline senza che ad esse siano provocate ferite o sofferenze;
- divieto di effettuare qualsiasi mutilazione. Gli stati membri possono comunque autorizzare la troncatura del becco, purchè l'intervento sia eseguito da personale qualificato ed effettuata entro i 10 giorni di vita del pulcino.

4. Benessere dei vitelli

Normativa di riferimento: attualmente Direttiva 91/629/CEE (e successive modifiche ed integrazioni), recepita con D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 modificato dal D.L.vo 331/98.

La Direttiva sopraccitata, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, all'art. 2 punto 1 definisce " vitello: un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi."

L'ambito di applicazione della Direttiva 91/629 riguarda:

- 1) le aziende che allevano vitelli per la produzione di carne bianca;
- 2) le aziende che svezzano vitelli per il successivo ingrasso;
- 3) le aziende che allevano vitelli destinati alla riproduzione.

La vigilanza sugli allevamenti di vitelli è esercitata dai servizi veterinari delle A.S.L., mediante periodiche ispezioni. Il numero e l'esito di tali ispezioni devono essere trasmessi alla Regione e al Ministero della Salute che, a sua volta, trasmette il dato nazionale alla Comunità Europea.

Il D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 modificato dal D.L.vo 331/98, in caso di inadempienze, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

SCADENZE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI UTILIZZATI PER L'ALLEVAMENTO DEI VITELLI, IN BASE ALLO LORO DATA DI COSTRUZIONE:

IMPIANTI COSTRUITI PRIMA DEL 1° GENNAIO 1994:

per aziende con più di 6 vitelli, adeguamento ENTRO IL 1° GENNAIO 2004 (Dir. 91/629 art. 3, punto 4, tratt.1);

per aziende con meno di sei vitelli e vitelli mantenuti presso la madre per l'allattamento, adeguamento ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006 (Direttiva 97/2 art. 1 punto 1, D.Lvo 98/331 art. 1 3-ter).

IMPIANTI COSTRUITI/RISTRUTTURATI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° GENNAIO 1994 E IL 31 DICEMBRE 1997 (vedi caratteristiche previste dall'art. 3 punto 1 della Dir. 91/629 e dall'art. 3 del D.Lvo 92/533):

adeguamento ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006 (Direttiva 97/2 art. 1 punto 2 che modifica la Dir. 91/629 art. 3, punto 4, tratt. 2);

IMPIANTI COSTRUITI/RISTRUTTURATI DOPO IL 1° GENNAIO 1998:
devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 97/2 art., punto 1, e D.Lvo 98/331, art. 1 lettera a).

NATURA DEGLI ADEGUAMENTI RICHIESTI

A partire dalle date sopra indicate, i diversi allevamenti devono presentare le caratteristiche di seguito riportate al fine di garantire condizioni ambientali conformi alle esigenze della specie.

Il sistema di stabulazione tiene conto del bisogno etologico dei vitelli a raggrupparsi in mandria; pertanto i vitelli devono essere allevati in gruppo in un sistema di stabulazione che garantisca sufficiente spazio per l'esercizio fisico, i contatti con altri bovini e i normali movimenti .

I vitelli possono essere allevati fino all'età di otto settimane in box singolo, la cui larghezza deve essere pari all'altezza al garrese e la lunghezza deve essere pari alla distanza misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica, moltiplicata per 1,1.

Le pareti dei box devono essere traforate per garantire il contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.

I vitelli non debbono essere legati.

I vitelli allevati in box multipli devono avere uno spazio libero individuale disponibile pari a m² 1,5 fino a 150 kg di peso vivo, pari a m² 1,7 fino a 220 kg e pari a m² 1,8 oltre i 220 kg. Le suddette misure devono essere considerate al netto di eventuali attrezzature (mangiatoie, abbeveratoi, alimentatori automatici, etc.).

Gli animali possono essere legati soltanto per un breve periodo di tempo, al massimo un'ora, al momento della somministrazione dell'alimento. E' vietato l'uso della museruola.

I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, devono essere lavabili e disinfettabili.

I dispositivi di attacco ed i locali di stabulazione non devono avere spigoli taglienti e sporgenze che possano provocare lesioni agli animali.

L'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla normativa vigente.

Devono essere garantite condizioni di microclima favorevoli al benessere dei vitelli.

Gli impianti meccanici (sia automatici che non automatici) indispensabili per la salute dei vitelli devono essere ispezionati almeno una volta al giorno, per eliminare velocemente eventuali difetti o malfunzionamenti, ricorrendo a sistemi alternativi in caso di non immediata risoluzione del problema.

In caso di ventilazione forzata deve essere presente un sistema d'allarme regolarmente controllato ed un impianto di ventilazione sostitutivo.

Deve essere garantita un'adeguata illuminazione naturale o artificiale per un periodo minimo compreso dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata fissa o mobile, tale da consentire il controllo dei vitelli in qualsiasi momento.

Tutti i vitelli devono essere controllati almeno due volte al giorno dall'allevatore e gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere isolati in locali appropriati e ricevere immediatamente le opportune cure, con eventuale intervento del veterinario aziendale.

Le stalle, i box, le attrezzature, gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da permettere ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà.

Le deiezioni e gli alimenti inutilizzati devono essere rimossi con la dovuta regolarità.

I pavimenti non devono essere sdruciolevoli, non avere asperità, devono presentare una superficie rigida, piana e stabile, e garantire una zona di riposo pulita ed asciutta.

L'alimentazione deve garantire un tenore ematico di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro (7,2 g/dl); l'alimento solido-fibroso deve essere di almeno 50 g/die dalla seconda all'ottava settimana di vita ed almeno da 50 a 250 g/die dall'ottava progressivamente fino alla ventesima settimana di vita.

Tutti i vitelli, se non alimentati ad libitum, devono essere alimentati almeno due volte al giorno, potendo accedere all'alimento contemporaneamente agli altri vitelli.

A partire dalla seconda settimana di età ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca, oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi con altre bevande; tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche caratterizzate da temperature elevate, devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.

Le attrezzature per la somministrazione degli alimenti, devono ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dell'acqua o dei mangimi.

Dopo la nascita ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque, entro le prime sei ore di vita.

Il D.Lvo 26 marzo 2001 n.146, al punto 19 dell'allegato vieta il taglio della coda nei bovini, se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita.

5. Protezione dei suini negli allevamenti

Normativa di riferimento: Direttiva 91/630/CE, recepita dal D.Lvo 534/92.

La Direttiva sopraccitata stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati per l'allevamento e per l'ingrasso in tutte le aziende con più di 6 suini o 5 scrofe con i loro lattonzoli.

Tra le altre cose, vengono date le definizioni di Suino, Verro, Scrofetta, Scrofa, Scrofa in allattamento, Scrofa asciutta e gravida; per Lattonzolo s'intende il suino dalla nascita allo svezzamento; Suinetto è il suino dallo svezzamento alle 10 settimane mentre Suino all'ingrasso, dalle 10 settimane fino all'impiego per la riproduzione o alla macellazione.

L'osservanza dell'applicazione del decreto è affidata al Ministero della Salute che:

1. può adottare norme integrative e di applicazione;
2. dispone le verifiche necessarie perché siano ammessi agli scambi solo animali trattati secondo la normativa vigente;
3. affida alle ASL, nell'ambito della loro attività di vigilanza, di controllare l'applicazione delle norme vigenti.

Le ASL provvedono alla verifica dei requisiti degli allevamenti, utilizzando uno specifico protocollo d' ispezione che deve almeno riguardare i seguenti punti:

4. personale di stalla;
5. stato degli animali allevati;
6. requisiti strutturali dei fabbricati;
7. requisiti degli impianti utilizzati;
8. alimentazione degli animali;
9. mutilazioni;
10. pratiche di allevamento;
11. controlli specifici per le varie categorie allevate.

Il decreto definisce e fissa la densità dei suini allevati, intesa come superficie libera a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe (norma in vigore dal 1.1.98).

Peso vivo in kg.	m ² di superficie
Fino a 10	0,15
Da 10 a 20	0,20
Da 20 a 30	0,30
Da 30 a 50	0,40
Da 50 a 85	0,55
Da 85 a 110	0,65
Oltre 110	1,00

La costruzione o la sistemazione degli impianti in cui sono utilizzati attacchi per le scrofe e le scrofette è vietata dopo il 31 dicembre 1995.

I requisiti specie-specifici comprendono:

1. la possibilità di coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficoltà;
2. la possibilità di vedere altri suini;
3. la possibilità di disporre di una zona pulita adibita al riposo;
4. per suini tenuti in gruppo l'allevatore deve predisporre opportune misure per limitarne l'aggressività (isolamento dei suini aggressivi);
5. la messa a disposizione di paglia o altro materiale al fine di soddisfare esigenze comportamentali specifiche.

I verri devono avere a disposizione una superficie minima di 6 m² e contatto visivo, uditivo ed olfattivo con altri suini, nonché una zona pulita per il riposo.

Le scrofe e le scrofette, se necessario, devono essere trattate contro i parassiti e si deve mantenere la pulizia degli stalli da parto con zona libera dietro la scrofa per rendere agevole il parto naturale od assistito. Devono inoltre avere la possibilità di muoversi liberamente, prevedendo strutture destinate a proteggere i lattonzoli, e una zona per coricarsi.

I lattonzoli, ove necessario, devono avere a disposizione una fonte di calore con zona solida, asciutta e confortevole, separata da quella occupata dalla scrofa, per coricarsi e riposare tutti contemporaneamente ed essere allattati senza difficoltà in gabbia parto.

La castrazione dei suinetti deve essere fatta entro le 4 settimane, il mozzamento dei denti e della coda non deve essere praticato sistematicamente, ma soltanto qualora vi siano le condizioni che giustificano tale intervento (lesioni alle mammelle, alle orecchie o alle code di altri suini). Il distacco dalla scrofa non deve avvenire prima delle 3 settimane d'età.

Per i suinetti ed i suini destinati all'ingrasso la formazione dei gruppi deve avvenire quanto prima dopo lo svezzamento e si deve ridurre al minimo il rimescolamento una volta che i gruppi sono formati.

Sono previste sanzioni amministrative per il:

6. mancato rispetto delle densità consentite;
7. mancato rispetto dei requisiti minimi dei locali di stabulazione, delle attrezzature e degli impianti;
8. mancato rispetto dei modi e tempi relativi all'allevamento e al controllo degli animali allevati da parte del detentore;
9. mancato rispetto delle disposizioni categoria/specifiche.

Per essere importati nella Comunità, gli animali provenienti da Paesi Terzi devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente del paese di provenienza, in cui si attesta che essi hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria.

I veterinari della Commissione possono effettuare ispezioni in loco con la collaborazione delle autorità competenti.

Modifiche al D.Lvo 534/92, sono state apportate dalla Direttive 88/2001 e 93/2001, che prendono in considerazione il bisogno etologico di scrofe e scrofette allevate in gruppo, di vivere in un ambiente complesso con interazioni sociali con altri suini, di muoversi e di manifestare un comportamento esplorativo.

Esse prevedono che dal 1.1.2003, per le aziende di nuova costruzione o ristrutturata e per tutte le altre dal 1.1.2013, si adottino le soluzioni riportate di seguito.

10. Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m² e 2,25 m². Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di 6 animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 %; se sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %.
11. Una parte della superficie destinata alle scrofette dopo la fecondazione e alle scrofe gravide deve avere pavimentazione piena e continua per almeno 0,95 m² per scrofetta e ad almeno 1,3 m² per scrofa; lo spazio riservato alle aperture di scarico non deve superare il 15 %.
12. Qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo, l'ampiezza massima delle aperture deve essere di 11 mm per i lattonzoli, 14 mm per i suinetti, 18 mm per i suini all'ingrasso, 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
13. L'ampiezza minima dei travetti deve essere di 50 mm per i lattonzoli e i suinetti, 80 mm per i suini all'ingrasso, per le scrofette dopo la fecondazione e per le scrofe.
14. Gli attacchi sono proibiti a partire dal 1.1.2006.
15. I lati del recinto in cui viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette, devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. In caso di recinto dove sono allevati in gruppo meno di 6 animali, i lati devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m. In aziende con meno di 10 scrofe, queste ultime e le scrofette possono essere allevate individualmente nel periodo citato (compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto), a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
16. Le scrofe e le scrofette devono avere accesso permanente a materiale manipolabile.
17. Si deve garantire un sistema di somministrazione dell'alimento tale da ridurre le aggressioni anche in presenza di competitività.
18. Per calmare la fame, e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.
19. I suini devono essere esposti ad una luce di almeno 40 lux per almeno 8 ore al giorno.
20. I proprietari degli animali che assumono personale, devono garantire che quest'ultimo abbia ricevuto idonea formazione ed istruzioni per il rispetto delle buone pratiche di allevamento con particolare riferimento alle norme relative al benessere animale.

21. Nei locali in cui sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità superiore a 85 dBA ed i rumori costanti ed improvvisi.
22. La levigatura o la troncatura dei denti, il mozzamento della coda e la castrazione effettuati con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti devono essere praticate da un veterinario o da persona adeguatamente formata ed entro i primi 7 giorni di vita dell'animale. Se la castrazione o il mozzamento della coda avvengono dopo i 7 giorni, devono essere condotti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici. Se necessario, le zanne dei verri possono essere ridotte ed è possibile apporre l'anello nasale solo negli animali tenuti in allevamenti all'aperto.
23. Nei box utilizzati anche per l'accoppiamento, i verri adulti devono avere a disposizione 10 m² (dal 1.1.2003 per le nuove aziende, dal 1.1.2005 per tutte le aziende).
24. Nella settimana precedente il parto, le scrofe e le scrofette devono disporre di una lettiera salvo che ciò sia incompatibile con il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
25. I lattonzoli devono disporre di una parte di pavimento pieno o ricoperto da un tappetino o da paglia, per poter riposare contemporaneamente.
26. I lattonzoli non devono essere svezzati prima dei 28 giorni di vita, salvo che ciò sia dannoso. In alternativa i lattonzoli possono essere svezzati al 21° giorno di vita se vengono trasferiti in impianti specializzati disinfettati e puliti, per evitare la trasmissione di malattie, e separati dagli impianti in cui si trovano le scrofe.
27. Se i suini sono stabulati in gruppo, è necessario adottare misure per evitare episodi di lotta. E' indispensabile ridurre al minimo le interazioni tra soggetti che non si conoscono, qualora sia necessario; è conveniente farlo il prima possibile, preferibilmente prima o entro una settimana dallo svezzamento. Inoltre, devono poter disporre di spazi per nascondersi dagli altri conspecifici.
28. Gli animali aggressivi vanno separati dal gruppo e la somministrazione di tranquillanti deve essere eccezionale nonché avvenire previa consultazione di un medico veterinario.

6. Protezione degli animali durante il trasporto

Normativa di riferimento: Direttiva 95/29/CE recepita con D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388

Il trasporto di animali nel territorio di uno Stato membro e da questo ad altro Stato membro deve avvenire nel rispetto delle norme sopra citate.

La normativa si applica al trasporto di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina, equina, nonché a pollame, volatili, conigli domestici, cani e gatti e ad altri mammiferi, altri vertebrati ed animali a sangue freddo.

Sono esclusi i trasporti privi di carattere commerciale, quelli con percorsi inferiori ai 50 km. dal luogo di carico, quelli effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso di transumanza stagionale, senza scopo di lucro, e quelli riguardanti gli animali da compagnia a seguito dei viaggiatori, senza scopo di lucro.

L' allevatore deve accertarsi che il trasporto degli animali avvenga secondo le seguenti modalità:

- 1) con veicoli che abbiano i requisiti costruttivi appropriati per la specie trasportata e per il tipo di viaggio da affrontare, che siano preventivamente puliti e disinfettati;
- 2) gli animali devono avere la possibilità di viaggiare in stazione eretta, all'occorrenza riparati da barriere di protezione, e di coricarsi durante il tragitto. Non vanno messi assieme animali che possano ferirsi vicendevolmente come ad esempio bovini liberi, con corna e decornuati. I mezzi devono essere in grado di garantire la sicurezza degli animali e la protezione da intemperie e da forti variazioni climatiche;
- 3) le caratteristiche di ventilazione devono essere riferite alla specie, alla categoria ed al numero degli animali trasportati. Se si utilizzano contenitori, questi devono essere muniti di contrassegno che indichi la presenza di animali vivi e di un segnale indicante la posizione in cui si trovano;

- 4) l' alimento e l'acqua non devono essere somministrati in quantità eccessiva; gli animali devono sottostare ad un periodo di riposo di almeno 24 ore prima della partenza;
- 5) gli animali debbono possedere requisiti fisici tali da poter sopportare il viaggio;
- 6) gli animali devono essere presi in custodia da persone che possiedano conoscenze specifiche per il governo ed il trasporto degli animali e che siano in grado di prestare loro assistenza;
- 7) il mittente deve incaricare un proprio mandatario per accudire gli animali nei punti di sosta.

Il trasportatore deve:

- 1) essere iscritto nel registro presso l'ASL di residenza o della sede legale;
- 2) non trasportare, né far trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o sofferenze inutili;
- 3) utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie ed in particolare di quelle previste dagli allegati del D.Lvo 532/92, D.Lvo 388/98 e Decisione 298/2001CE;
- 4) affidare il trasporto ad una persona in possesso di formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione o con esperienza pratica equivalente, per accudire in modo appropriato agli animali durante tutte le fasi che riguardano il trasporto ed in caso di necessità, prestare l'assistenza appropriata. La qualifica degli addetti al trasporto deve essere attestata dall'ASL che ha concesso l'autorizzazione al trasporto;
- 5) stabilire per gli animali destinati a scambi o all'esportazione, con durata del viaggio superiore alle 8 ore, un ruolino di marcia che deve accompagnare il certificato sanitario. Nel singolo ruolino di marcia, compilato per coprire tutta la durata del viaggio, devono essere precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento;
- 6) presentare il ruolino di marcia al veterinario competente per la redazione del certificato sanitario. Nel ruolino di marcia devono essere indicati il numero o i numeri dei certificati sanitari, la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza
- 7) accertare che il ruolino di marcia sia compilato e completato al momento opportuno da persone legittimate a farlo, unito al certificato sanitario che accompagna gli animali;
- 8) verificare che il personale incaricato del trasporto menzioni sul ruolino di marcia l'ora ed il luogo in cui gli animali sono stati alimentati ed abbeverati, faccia vistare dal veterinario l'idoneità a proseguire il viaggio dopo le otto ore di percorrenza;
- 9) inviare, al rientro, il ruolino di marcia all'autorità competente del luogo di origine del trasporto degli animali e conservarne una copia per almeno due anni da presentare in caso di verifiche;
- 10) fornire la prova che sono state prese misure per l'abbeverata e l'alimentazione degli animali durante il viaggio, anche in caso di modifica del ruolino di marcia, o di interruzione del viaggio inaspettate;
- 11) accertare che gli animali siano avviati senza indugio al luogo di destinazione e che siano alimentati ed abbeverati in modo adeguato ad opportuni intervalli.

Periodi di viaggio e riposo degli animali.

Gli intervalli per l'abbeveraggio, l'alimentazione ed il riposo degli animali sono riportati nell'allegato VII del D.Lvo 388/98.

Se la durata del viaggio supera le 8 ore, devono essere previste delle soste intermedie per l'abbeveraggio, l'alimentazione ed il riposo degli animali trasportati.

Sono previste delle deroghe alle otto ore, nel caso in cui i veicoli di trasporto siano dotati di:

- strame sufficiente sul pavimento del veicolo;
- quantità di foraggio adeguate in funzione della specie trasportata e della durata del viaggio;
- accesso diretto agli animali;
- adeguata aerazione adattabile al clima esterno o al microclima interno;
- pannelli mobili per creare compartimenti separati;
- presenza sul veicolo di un dispositivo che permetta l'erogazione di acqua durante le soste e acqua sufficiente per l'abbeverata durante il viaggio .

Al termine del viaggio, gli animali devono essere scaricati, alimentati ed abbeverati nonché beneficiare di un periodo di riposo di almeno 24 ore.

La Circolare Min. San. 600.10/24495/A-5/964, così come il D.Lvo 532/92, conferisce alle Unità Sanitarie Locali le competenze per lo svolgimento della attività di vigilanza e di controllo sulle modalità di trasporto degli animali all'interno del territorio nazionale.

7. Macellazione pollame e avicoli

Normativa di riferimento: Dir 92/116/CE; DPR 495/97

(norme applicabili alle carni fresche di volatili da cortile provenienti da aziende agricole la cui produzione annuale è inferiore a 10.000 capi, cedute in piccole quantità o direttamente al consumatore finale o sul mercato vicino all'azienda o ad un dettagliante che eserciti l'attività nella stessa località)

Le operazioni di immobilizzazione, stordimento e macellazione devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili. Anche nella realizzazione dei fabbricati, degli impianti e delle attrezzature dei macelli, e nel loro funzionamento si dovranno perseguire gli stessi obiettivi funzionali al benessere animale.

Gli animali devono essere:

- 1) Immobilizzati in modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.
- 2) I volatili da cortile possono essere sospesi per essere macellati, purché vengano prese le appropriate misure affinché, quando stanno per essere storditi, siano in uno stato di rilassamento tale che l'operazione possa effettuarsi efficacemente e senza inutili indugi. Il periodo in cui l'animale rimane bloccato in un sistema di contenzione mai può essere considerato una sospensione delle attività;
- 3) Qualora si utilizzi il metodo di stordimento per elettronarcosi con bagni d'acqua per i volatili da cortile, il livello dell'acqua deve essere regolabile in modo da consentire un corretto contatto con la testa. L'intensità e la durata della corrente utilizzata in questo caso, sono determinate dall'autorità competente, in modo da garantire che l'animale passi immediatamente a uno stato di incoscienza persistente fino alla morte.
- 4) Qualora i volatili da cortile siano storditi in gruppo in un bagno d'acqua, sarà mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente che abbia un'intensità efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili.
- 5) Occorre prendere le misure appropriate per garantire un buon passaggio della corrente: segnatamente, un contatto corretto e l'umidificazione dello stesso tra zampe e ganci di sospensione.
- 6) I bagni d'acqua per i volatili da cortile devono presentare dimensioni e profondità appropriate per la specie da macellare, e non devono traboccare al momento dell'entrata. L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza della vasca.
- 7) Deve essere possibile un intervento manuale diretto, se necessario.
- 8) L'operazione di dissanguamento deve iniziare il più presto possibile dopo lo stordimento, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo.
- 9) Il dissanguamento deve essere effettuato prima che l'animale riprenda coscienza.
- 10) Il dissanguamento deve essere ottenuto mediante recisione di almeno una della due carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono.
- 11) Se i volatili da cortile vengono dissanguati mediante decapitazione eseguita automaticamente, deve essere possibile l'intervento manuale diretto, in modo che, in caso di mancato funzionamento del dispositivo, l'animale possa essere macellato immediatamente.

Gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere progettati, costruiti, conservati ed utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace.

Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti ed attrezzature di ricambio opportunamente conservati e sottoposti a regolare controllo da parte del veterinario ufficiale.

Il Locale di macellazione:

- 1) Deve essere utilizzato esclusivamente a tale scopo e non è consentito effettuare altre lavorazioni
- 2) Deve essere sufficientemente illuminato ed aerato
- 3) Deve essere provvisto di una zona per lo stordimento, il dissanguamento e la spiumatura, separata dalla zona di eviscerazione ed eventuale incassettamento
- 4) Deve avere un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile
- 5) Le pareti devono essere rivestite con materiale lavabile e disinfettabile
- 6) Deve avere il soffitto facilmente pulibile
- 7) Deve essere provvisto di dispositivi di protezione da insetti ed animali nocivi, in particolare alle finestre apribili
- 8) Deve essere dotato di lavabo approvvigionato con acqua calda e fredda
- 9) Deve essere provvisto di piani di appoggio e di attrezzature varie in materiale lavabile e disinfettabile
- 10) Deve essere provvisto di servizi igienici, che possono coincidere con quelli dell'abitazione

8. Macellazione conigli e selvaggina allevata

Normativa di riferimento: Dir 91/495/CE; DPR 559/92

(norme applicabili alle carni fresche di coniglio qualora l'azienda agricola macelli fino ad un massimo di 500 capi l'anno e le carni siano cedute in piccole quantità o direttamente al consumatore finale o su mercati locali vicini all'azienda o ad un dettagliante che eserciti l'attività nella stessa località o in località vicine)

Le operazioni di immobilizzazione, stordimento e macellazione devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili. Anche nella realizzazione dei fabbricati, degli impianti e delle attrezzature dei macelli, e nel loro funzionamento si dovranno perseguire gli stessi obiettivi funzionali al benessere animale.

Gli animali devono essere:

- 1) Immobilizzati in modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.
- 2) I conigli possono essere sospesi per essere macellati, purché vengano prese le appropriate misure affinché, quando stanno per essere storditi, siano in uno stato di rilassamento tale che l'operazione possa effettuarsi efficacemente e senza inutili indugi. Il periodo in cui l'animale rimane bloccato in un sistema di contenzione mai può essere considerato una sospensione delle attività;
- 3) Nel caso di un basso numero di conigli, qualora si proceda allo stordimento colpiendoli al cranio in modo non meccanico, l'operazione deve essere effettuata in maniera che l'animale passi immediatamente ad uno stato di incoscienza perdurante fino alla morte.
- 4) L'operazione di dissanguamento deve iniziare il più presto possibile dopo lo stordimento, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo.
- 5) Il dissanguamento deve essere effettuato prima che l'animale riprenda coscienza.
- 6) Il dissanguamento deve essere ottenuto mediante recisione di almeno una della due carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono.

Gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere progettati, costruiti, conservati ed utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace.

Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti ed attrezzature di ricambio opportunamente conservati e sottoposti a regolare controllo da parte del veterinario ufficiale.

Il locale di macellazione:

- 1) Deve essere utilizzato esclusivamente a tale scopo e non è consentito effettuare altre lavorazioni
- 2) Deve essere sufficientemente illuminato ed aerato
- 3) Deve essere provvisto di una zona per lo stordimento, il dissanguamento e la scuoiatura, separata dalla zona di eviscerazione ed eventuale incassettamento.
- 4) Deve avere un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile
- 5) Le pareti devono essere rivestite con materiale lavabile e disinfettabile
- 6) Deve avere il soffitto facilmente pulibile
- 7) Deve essere provvisto di dispositivi di protezione da insetti ed animali nocivi, in particolare alle finestre apribili
- 8) Deve essere dotato di lavabo approvvigionato con acqua calda e fredda
- 9) Deve essere provvisto di piani di appoggio e di attrezzature varie in materiale lavabile e disinfettabile
- 10) Deve essere provvisto di servizi igienici, che possono coincidere con quelli dell'abitazione

E- IL "PACCHETTO IGIENE"

Il cosiddetto "Pacchetto igiene" consiste in un insieme di regolamenti che, a partire dal Reg. CE n. 178/2000 il quale fissa i principi generali per la sicurezza alimentare, stabiliscono per gli operatori del settore agricolo e alimentare l'obbligo di rispettare determinati requisiti.

Per quanto riguarda gli operatori agricoli del settore primario (non considerando i produttori di mangimi o alimenti per gli animali) gli impegni per l'azienda sono in sintesi quelli di seguito indicati:

- A) relativamente all'igiene dei prodotti alimentari (Reg. CE n. 852/2004)
 1. Per gli operatori che producono o raccolgono prodotti vegetali:
 - curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
 - assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
 - tenere opportuna registrazione di:
 - ogni uso di prodotti fitosanitari;
 - risultati di ogni analisi effettuata sulle piante e sui prodotti vegetali, che abbia rilevanza ai fini della salute umana.
 2. Per gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari di origine animale:
 - curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
 - prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali;
 - assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
 - tenere opportune registrazioni riguardanti:
 - natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali
 - prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;

- ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale:
- immagazinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- immagazinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrate impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

B) relativamente all'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (Reg. CE n. 853/2004)

1. Latte crudo:

- assicurare che il latte provenga da animali:
 - in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possono causare contaminazione del latte;
 - ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - che abbiano rispettato i previsti periodi di ritiro dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - ufficialmente esenti da brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi, secondo quanto di seguito indicato:
 - deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - Le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato, devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - I locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti patogeni ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - I materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - L'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata con giusta frequenza
- assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio secondo quanto di seguito indicato:
 - lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto attraverso:
 - per i produttori di latte fresco: la predisposizione di MANUALE AZIENDALE PER LA RINTRACCIABILITA' DEL LATTE;
 - per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

2. Produzione di uova

- assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontano da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace

F - ILLUSTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

Sulla base delle disposizioni della Dir. 91/676/CEE "Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e del Decreto MiPAAF 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152", la Regione Piemonte ha approvato il Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R.

In sintesi, tale regolamento disciplina:

- a) le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e da piccole aziende agro-alimentari nelle zone non designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN);
- b) il programma d'azione per le zone designate come vulnerabili come da nitrati di origine agricola.

Per l'utilizzazione agronomica di tali affluenti, a seconda della dimensione produttiva delle aziende (definita in base alla produzione annua di azoto di origine zootecnica) e a seconda del fatto che ricadano o non ricadano in ZVN sono previsti adempimenti amministrativi diversi come sinteticamente di seguito è indicato.

Tipi di permesso per l'uso agronomico		
<i>Parametri riferiti all'azoto in kg/anno</i>		
Carico di azoto	Zone ordinarie	Zone vulnerabili
< = 1.000	Esonero da comunicazione	Esonero da comunicazione
1.001-3.000	Esonero da comunicazione	Comunicazione di utilizzazione agronomica
3001 - 6000	Comunicazione di utilizzo agronomico	Comunicazione e Piano di utilizzo Agronomico semplificato
>6.001	Comunicazione completa	Comunicazione e Piano di utilizzo Agronomico completo
Allevamenti avicoli e suinicoli intensivi	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e PUA completo	Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) con PUA completo
N.B. PUA: Piano di utilizzazione agronomica; AIA Autorizzazione integrata ambientale		

Sia nel caso di aziende ricadenti in ZVN che di aziende non ricadenti in ZVN sono previsti divieti (più severi a carico delle aziende ricadenti in ZVN), quali quelli riguardanti la distribuzione su terreno innevato, , saturo di acqua, nei pressi di corsi d'acqua, ecc.) o obblighi quali quelli riguardanti la dotazione minima di stoccaggio dei liquami (vasche) di dimensioni tali da contenere i liquami prodotti durante i periodi di divieto della distribuzione.

In sintesi sono previsti i seguenti periodi minimi di stoccaggio:

- per le aziende non ricadenti in ZVN, di 90 giorni per gli effluenti palabili (letame);

- per le aziende ricadenti in ZVN e relativamente sia ai materiali palabili sia ai materiali non palabili, il numero di giorni di stoccaggio è variabile in funzione del tipo di allevamento e dell'ordinamento aziendale tecnico-produttivo:
 - di 120 giorni per bovini, bufalini, equini, e ovi caprini in aziende dotate di terreni con prati e cereali;
 - di 180 giorni per i medesimi allevamenti in aziende non dotate di prati e cereali nonché per gli allevamenti suinicoli e avicoli.

Inoltre, sono state previste norme circa le tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici, le modalità di utilizzazione agronomica dei medesimi (con riferimento alle aziende ricadenti in ZVN) e le dosi di applicazione di azoto al campo; i limiti di apporto azotato sono stati individuati nei seguenti:

- per aziende non ricadenti in ZVN, 340 Kg di azoto zootecnico per ettaro e per anno (limitazioni ulteriori possono derivare dall'ampliamento dell'azienda nel caso di terreni con capacità protettiva bassa o moderatamente bassa);
- per aziende ricadenti in ZVN, 170 kg di azoto zootecnico per ettaro e per anno

Nel caso di aziende non zootecniche, o con produzioni di azoto zootecnico più basse, le principali norme riguardano:

la registrazione delle operazioni di fertilizzazione e acquisto dei concimi (nei casi e secondo le modalità stabilite dall'allegato III al regolamento 10/R 2007.

L'applicazione del regolamento 10/R 2007 è oggetto di implementazione nell'ambito dell'Anagrafe delle Aziende agricole; attraverso la stessa verranno fornite indicazioni alle aziende circa gli obblighi a cui è tenuta in funzione del territorio in cui ricade e della dimensione aziendale. Altre informazioni sono disponibili attraverso il sito della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it.

In merito alla problematica nitrati, diverse iniziative di divulgazione sono inoltre state realizzate dalle Province, in particolare sono stati prodotti specifici opuscoli informativi dalle Province di Cuneo, Torino, Alessandria . Di questi può essere presa visione rivolgendosi alla Amministrazione Provinciale.